



ORDINANZA SINDACALE

n.° 0000120 / del 25/08/2023	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n.0	Pagine totali n. 4	Pagina 1 di 4
Responsabile procedimento: Ivana Casciano				
Autore:	Rinaldi Antonio - unità Operativa Procedimenti Amministrativi dell'Ambiente - 02 91004.300 - ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit._10_ cl._1_ fascicolo_4_ anno_2023_)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.				

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA AEADES (DENGUE)

IL VICESINDACO

Premesso che fra le malattie trasmesse da vettori, un importante gruppo è costituito dalle arbovirosi, ossia dalle infezioni virali trasmesse da artropodi. Esistono infatti oltre 100 virus classificati come arbovirus in grado di causare malattia umana. In Italia sono presenti sia arbovirosi autoctone, fra cui si annoverano la malattia di West Nile, l'infezione da virus Usutu, l'infezione da virus Toscana e l'encefalite virale da zecche, sia arbovirosi prevalentemente di importazione, come le infezioni causate dai virus Chikungunya, Dengue e Zika.

Tenuto conto degli impatti causati dai cambiamenti climatici sui sistemi e processi naturali sempre più spesso, tuttavia, sia a livello nazionale che internazionale, si assiste ad eventi epidemici, anche di dimensioni rilevanti e per tale motivo piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 (PNA) si articola su un orizzonte temporale di sei anni, per permettere azioni strategiche di più lungo respiro, ed individua attività che devono essere attuate immediatamente ed attività da implementare più gradualmente, specificando, inoltre, alcuni indicatori che saranno utilizzati per la valutazione dell'applicazione del Piano stesso.

Dato atto che il PNA si applica alla sorveglianza delle arbovirosi, con particolare riferimento ai virus: West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika – inclusa la sindrome congenita, al virus dell'encefalite virale da zecche e al virus Toscana;

Preso atto della comunicazione di ATS Milano avente ad oggetto: "Segnalazione di un caso di positività per Dengue" acquisita al protocollo comunale in data 25/08/2023 con nr. 0053974 con la quale è stato segnalato un caso di positività per Dengue di un cittadino residente in Comune di Paderno Dugnano con la richiesta di intraprendere gli adempimenti conseguenti previsti dal "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020/2025*" tra cui un intervento adulticida e larvicida;

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023

Considerato che in seguito agli interventi di competenza del servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, è stato accertato che l'intervento più efficace per la prevenzione è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare nella zona in cui è stato riscontrato il caso di positività, tramite interventi adulticidi e larvicidi;

Ritenuto necessario agire con massima tempestività, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, effettuando interventi mirati ed efficaci nell'area compresa all'interno di circa 200 m dalla localizzazione dell'evento, così come previsto nel PNA e come precisato nella nota di ATS Milano ns. prot 0053974 del 25/08/2023;

Ravvisata la necessità di intervenire urgentemente sia sulle aree pubbliche che private, che presentano particolari caratteristiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare;

Precisato che il privato cittadino ha sia il diritto che il dovere di agire autonomamente sulla proprietà privata avvalendosi di ditte specializzate e secondo i dettami previsti dal PNA per le zone limitrofe ad accertati o sospetti casi di febbre da Dengue”;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

alla popolazione presente nell'area di presunta circolazione virale, compresa all'interno di un raggio di 200 m tra le vie Ampere - Roma – Trieste – Sesto S. Giovanni, di:

- mettere in atto, per quanto possibile, comportamenti atti ad evitare punture di zanzare nella zona, ricorrendo a misure di protezioni individuali, nell'uso di abbigliamento idoneo che lasci scoperte il minor numero di zone corporee e di preparati insetto repellenti per uso topico, da spruzzare o spalmare sulle zone scoperte;
- ricorrere, ove possibile, all'utilizzo di zanzariere su porte e finestre degli ambienti chiusi, per evitare l'ingresso delle zanzare;
- l'impiego di spirali fumogene per uso esterno;
- all'aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico registrati come Biocidi o come Presidi Medico Chirurgici, attenendosi alle norme indicate sui foglietti illustrativi, ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento;
- nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.

RACCOMANDA A TUTTI I CITTADINI

di attuare semplici accorgimenti contro le zanzare, quali:

- evitare nelle aree vicine alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti, ecc.) la formazione di raccolta d'acqua eliminando ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (es. secchi,

- bacinelle, bidoni, barattoli, manufatti edilizi, rifiuti, ecc.) evitando inoltre la formazione di raccolte d'acqua in luoghi poco accessibili o nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini);
- pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
 - negli orti non lasciare l'acqua nei contenitori di irrigazione per più di 5-6 giorni e comunque ricoprire con stuoie rigide, di plastica o reti zanzariere vasche, bidoni e fusti per impedire che gli adulti depongano le uova;
 - evitare la formazione di pozze e ristagni d'acqua nel proprio orto e/o giardino;
 - contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi di animali domestici, innaffiatori, ecc. vanno svuotati dopo l'innaffiatura (sottovasi di piante) o a seguito di temporali estivi (almeno ogni 5-7 giorni) per evitare lo sviluppo delle larve;
 - pulire periodicamente, all'interno delle aree private, i tombini, controllare il corretto funzionamento della sifonatura e possibilmente mettere una retina all'interno del tombino e pulire periodicamente le caditoie per la raccolta di acqua piovana;
 - non abbandonare nell'ambiente contenitori (es: copertoni) che si possono riempire di acqua piovana;
 - mantenere puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie;
 - controllare e sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri; nel caso di utilizzo di fiori di plastica, usare della sabbia o dei sassi per appesantire il vaso e non l'acqua;
 - introdurre nei vasi portafiori presenti, ad esempio nei cimiteri, piccoli filamenti di rame (10-20 gr per litro) che a contatto con l'acqua si ossida divenendo tossico per le larve di zanzara;
 - mettere una retina intorno agli sfiati delle fosse biologiche;
 - innaffiare il prato preferibilmente in orario notturno e non serale o diurno;
 - installare zanzariere alle finestre per ridurre l'ingresso delle zanzare nel periodo estivo;
 - chiudere le porte, le finestre ed i canali di aerazione che collegano i locali caldaia, cantine, box o altro con l'esterno a fine stagione estiva o applicare reti antizanzara alle aperture citate;

AVVERTE

1. Che l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del d.lgs. n. 267/2000 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
2. Che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni (sessanta) dal giorno di scadenza della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro atti definitivi e per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni (centoventi) dal giorno di scadenza della pubblicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

3. Che i soggetti incaricati del controllo della presente Ordinanza sono il Comando di Polizia Locale e i referenti del Servizio Ambiente - Verde - Energia, oltre ai competenti servizi dell'A.T.S. Milano Città Metropolitana;

DISPONE

1. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
2. L'invio di copia della presente:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - all'ATS Città Metropolitana di Milano – U.O.C. Igiene e sanità pubblica;

Paderno Dugnano 25/08/2023

IL VICESINDACO
Giovanni Di Maio

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)